

Al Comune di Tiriolo  
Piazza Italia  
88056 TIRIOLO (CZ)

**OGGETTO:** Richiesta di accesso alla documentazione tecnica a supporto di una domanda di condono edilizio.

Il comune di Tiriolo (CZ), con mail in data 12 giugno 2008, ha chiesto un parere in merito alla richiesta d'accesso alla documentazione tecnica di un terzo a supporto della domanda di condono edilizio, il cui procedimento amministrativo non si è ancora concluso. La domanda d'accesso del richiedente è stata motivata dalla necessità di tutelare le proprie posizioni giuridiche nel corso di un procedimento giurisdizionale in atto.

In relazione alla questione posta all'esame di questa Commissione si rileva, preliminarmente, la "diversità" della posizione, riguardo al diritto di accesso, del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad un "doppio regime", secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/90 e quanto invece prescritto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000.

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che, per poter accedere, il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'articolo 10 non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Ciò premesso, l'accesso alla documentazione tecnica allegata al procedimento di condono ancor prima dell'emanazione del provvedimento definitivo, se la richiesta (d'accesso) proviene da un cittadino residente, discende dal disposto del citato art. 10, secondo cui tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Tale norma, secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa Commissione, viene interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso nei confronti degli enti locali, tanto più che l'accessibilità in senso ampio risulta funzionale ad assicurare "il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" e, da ultimo, ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali.

Se invece l'istanza proviene da cittadino non residente, l'accesso al documento di cui al caso in esame va riconosciuto ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7 della legge 241/90. A tenore di tale ultima disposizione, infatti, l'accesso deve essere comunque garantito ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, circostanza questa che, secondo quanto esposto nella richiesta di parere, ricorre nel caso di specie.

Alla c.a. del Dott. ....  
Vicesegretario Generale  
del Comune di Trieste  
Palazzo Granatieri  
Largo dei Granatieri, 2  
34100 TRIESTE

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso ad un progetto di opera pubblica formulata da un consigliere comunale del Comune di Trieste.

Il Comune di Trieste ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale abbia diritto di accedere al progetto relativo ad un'importante opera pubblica ancora in corso di istruttoria, manifestando dubbi sull'ostensibilità del progetto sull'assunto che questo costituisca un atto endoprocedimentale di una procedura non ancora definita.

Anzitutto, giova ricordare che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dall'art 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 è più ampio rispetto a quello previsto dall'art 10 dello stesso decreto e dall'art 22 delle legge n 241/90, comprendendo "tutte le notizie ed informazioni" che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato al fine di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento.

Da ciò consegue necessariamente che al consigliere comunale è riconosciuto *un diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione", non dovendo il consigliere motivare specificamente la propria richiesta di informazioni, poiché altrimenti la p.a. diverrebbe arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione e al perseguimento dei fini collettivi.

Infatti, il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare che il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini: quest'ultimo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; il primo è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (C.d.S., Sez. V, decisione 9.10.2007, n. 5264).

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego – salvi i casi in cui i rappresentanti politici locali agiscano per esigenze personali, per il perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.

L'ampia latitudine del diritto dei consiglieri comunali di controllare l'operato dell'ente locale determina, di riflesso, che l'accesso può in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione (arg ex C.d.S., Sez. V, 2.9.2005, n. 4471 cit.) ricomprendendo anche i progetti di opera pubblica. Del resto, tale atto "formato dalla pubblica amministrazione o, comunque, utilizzato ai fini dell'attività amministrativa" rientra nell'ambito della categoria dei

## **PLENUM 4 GIUGNO 2009**

documenti amministrativi definita dall'art 22 co. 1 lett. d) legge n 241/90 (cfr., di recente, Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza 18.03.2008, n. 1363).

Vale la pena di aggiungere che, anche ove si ritenesse che il progetto che il consigliere comunale chiede di conoscere rientri nell'ambito dell'attività di programmazione e pianificazione dell'ente locale, non può operare la normativa generale recante i casi di esclusione dal diritto di accesso, applicandosi nella specie la disciplina speciale, decisamente più favorevole, dettata dall'art. 43 d.lgs. citato.

Alla luce delle ragioni esposte, la Commissione ritiene accessibile il documento, non potendo la natura endoprocedimentale degli atti costituire una valida giustificazione per il diniego.

Al Comune di San Lazzaro di Savena  
Settore Risorse Umane  
Piazza Bracci n. 1  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

**OGGETTO:** Richiesta di parere in merito al diritto di accesso richiesto da una RSU a pareri legali redatti da professionisti esterni al Comune nel corso di una trattativa sindacale per la revisione di clausole del contratto integrativo decentrato.

Il Comune di San Lazzaro di Savena chiede di conoscere se una RSU abbia il diritto di accesso a due pareri legali, redatti da professionisti esterni al Comune nell'ambito di una trattativa sindacale di revisione del contratto integrativo decentrato. Ha rappresentato, in particolare, che dai predetti pareri legali emergeva l'illegittimità di clausole contrattuali attinenti a compensi e indennità varie, tanto che, in via di autotutela, il dirigente preposto al settore aveva sospeso l'erogazione degli emolumenti in attesa di comporre il negoziato con le OO.SS.-R.S.U. L'amministrazione ha manifestato forti dubbi sull'ostensione dei pareri in quanto gli elementi in essi evidenziati costituirebbero la base della potenziale difesa delle ragioni dell'ente sia nel contenzioso in atto con le organizzazioni sindacali e i singoli lavoratori avverso la determina di sospensione delle indennità sia per l'eventuale futuro contenzioso, rimanendo ancora aperto il negoziato sindacale sulla revisione del contratto collettivo.

Va preliminarmente osservato che non vi sono particolari dubbi sulla titolarità in capo all'organizzazione sindacale di un interesse qualificato all'accesso né del resto pare averne l'amministrazione istante. *Ad abundantiam*, si osserva che la motivazione addotta in prima istanza dalla RSU non appare generica, essendo volta a tutelare un interesse proprio del sindacato, quale soggetto rappresentativo di interessi collettivi e dunque facendo emergere quell'interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

Quanto, invece, al merito della questione prospettata, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il diritto di accesso ai pareri legali acquisiti dall'amministrazione può essere esercitato solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di un'azione giudiziaria (dopo l'avvio di un contenzioso o dopo l'inizio di attività tipiche della fase precontenziosa), il documento deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento (Cons Stato, Sez. V, 2. 4.2001, n. 1893; Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200; analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893).

Più in particolare, può ritenersi *ius receptum* il principio per cui qualora un professionista abbia redatto un parere a favore dell'amministrazione, detto parere è disciplinato dalle norme sul diritto di accesso unicamente in caso di inserimento dello stesso all'interno di una procedura istruttoria e se richiamato esplicitamente nella motivazione del provvedimento finale con l'indicazione della sua funzione. Solo così il parere professionale perde la sua natura di rapporto privatistico e viene inserito nel

## **PLENUM 4 GIUGNO 2009**

diritto di accesso (cfr T.A.R. Lombardia-Milano Sez. I, 12/12/2003, n. 5804; C.d.S. Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

Nel caso in esame, è indubbio che i pareri dei professionisti che l'associazione sindacale chiede di visionare, oltre a costituire un passaggio procedimentale istruttorio essendo stati acquisiti dall'amministrazione in relazione alla valutazione di eventuali illegittimità afferenti alcune indennità previste dalle clausole del contratto integrativo decentrato, sono stati esplicitamente richiamati nella motivazione del provvedimento amministrativo di sospensione degli emolumenti. Da ciò consegue che i predetti pareri legali, in quanto oggettivamente correlati ad un procedimento, sono pur sempre soggetti all'accesso, non rilevando la mancata definizione della trattativa sindacale in corso o l'esistenza di un contenzioso in atto o in potenza con le OO.SS.-R.S.U. o con i singoli lavoratori.

Alla stregua di queste considerazioni, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso sia da accogliere.

Alla Prefettura di Caserta  
Piazza Vanvitelli, 5,  
81100 CASERTA

Al Sindaco  
del Comune di Baia e Latina  
Via XX Settembre  
81010 BAIA E LATINA (CE)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata da un consigliere comunale ai permessi di costruire rilasciati a privati cittadini del Comune di Baia e Latina, con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

Il Prefetto di Caserta, interessato dal Sindaco del Comune di Baia e Latina, chiede se un consigliere comunale possa accedere alla copia dei permessi di costruire rilasciati a privati, completi di progetti tecnici allegati e se sia possibile, per il consigliere, avvalersi di un consulente di parte di propria fiducia.

Quanto al primo quesito, giova ricordare che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dall'art 43 co. 2 d.lgs. n. 267/2000 è più ampio rispetto a quello previsto dall'art 10 dello stesso decreto e dall'art 22 della legge n. 241/90, comprendendo "tutte le notizie ed informazioni" che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato al fine di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento.

Da ciò consegue necessariamente che al consigliere comunale è riconosciuto *un diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione", non essendo il consigliere tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inerente all'esercizio del mandato perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 7900/2004).

Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini: quest'ultimo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; il primo è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (C.d.S., Sez. V, decisione 9.10.2007, n. 5264).

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego – salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Il diritto di accesso del consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo

## PLENUM 4 GIUGNO 2009

mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929). Nemmeno possono essere opposte alla sua richiesta esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ex art 43 co. 2 d.lgs. n 267/2000 (cfr C.d.S. n 5879/2005).

Ciò non esclude, peraltro, che anche il diritto all'informazione del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità di esercizio: oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, resta l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Alla luce dei principi esposti, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere sia da accogliere entro i limiti indicati.

Quanto al secondo quesito, la Commissione, come già affermato in un precedente parere (reso nel plenum dell'11 febbraio 2008), ritiene che non si rileva la possibilità per il consigliere comunale di esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

Al Segretario del  
Comune di Reggio Emilia  
Dott. ....  
Piazza C. Trampolini n. 1  
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Con mail del 2 ottobre 2008 il Segretario del Comune di Reggio Emilia rappresentava molto sommariamente alla scrivente Commissione che un cittadino aveva presentato al competente Servizio del Comune richiesta di ricovero della propria madre, non autosufficiente, in apposita struttura residenziale protetta, ma il punteggio attribuito alla documentazione prodotta non aveva consentito all'interessata di accedere alla struttura.

Pertanto, il richiedente aveva presentato domanda di accesso agli atti relativi alla procedura in questione, ma la suddetta istanza era stata accolta per tutto quanto concerne i provvedimenti regolamentari del Comune, nonché la valutazione dettagliata della documentazione prodotta (anche con riferimento al punteggio assegnato), non si era ritenuto invece possibile accoglierla per la parte relativa all'elenco/graduatoria dei ricoverati, perché, trattandosi comunque di persone non autosufficienti, sarebbe comunque emerso il dato riferito allo stato di salute, senza alcuna possibilità di oscurarlo.

Peraltro, il Comune aveva fatto presente all'accedente la possibilità di riconsiderare la richiesta qualora fosse stata collegata alla "tutela di un diritto costituzionalmente garantito che prevalesse su quello alla tutela dei dati sensibili", quale ad esempio quello di cui all'art. 24 Cost.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comune chiedeva alla Commissione un parere sulla correttezza del comportamento tenuto nella vicenda.

Occorre rilevare preliminarmente che attesa l'estrema genericità e sommarietà della richiesta formulata non è possibile a questa Commissione pronunciarsi puntualmente in relazione al caso di specie cui si fa riferimento.

Tuttavia, in linea generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso – qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, ed ovviamente nei limiti esso è necessario alla difesa di quell'interesse – deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo (come oggi prevede espressamente il 7° comma dell'art. 24, legge n. 241 del 1990) tutte le volte che vengono in considerazione *dati comuni*.

Nel caso in cui, invece, come nella fattispecie vengono in rilievo *dati sensibili* o, meglio ancora, *dati idonei a rivelare lo stato di salute*, l'accesso è consentito (secondo quanto previsto dal medesimo art. 24, 7° comma) soltanto nei limiti in cui l'ostensione sia "strettamente indispensabile" e "se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003). Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto la giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto, verificando se il diritto che si intende far

## **PLENUM 4 GIUGNO 2009**

valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello della riservatezza.

Del resto, la sintesi di quanto espresso – ed a cui codesto Comune dovrà attenersi in caso di riformulazione dell'istanza – è fornita dal novellato 7° comma dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, che ora stabilisce con chiarezza, come più volte ricordato da questa Commissione, il diverso rapporto di “durezza” tra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Comune di Irsina  
Corso Canio Musacchio  
75022 IRSINA (MT)

**OGGETTO:** Parere su richiesta di rilascio copia di atti attestanti la permanenza in capo a ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto.

Il Comune di Irsina chiede a questa Commissione se sia consentito a ditta non aggiudicataria l'accesso agli atti concernenti la permanenza del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi (specificatamente, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) per la continuazione del servizio integrato di igiene urbana conferito a seguito della gara.

Alla istanza di accesso si è opposta la ditta aggiudicataria controinteressata e lo stesso Comune rileva un difetto di interesse da parte della ditta istante in quanto "l'eventuale presunta mancanza delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio" in questione non può determinare il subentro della stessa ditta, atteso che il bando di concorso non ha previsto la possibilità del subentro.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dal Comune di Irsina non abbia giuridico fondamento. Infatti, a parte l'esistenza di un interesse proprio del Comune a verificare che il servizio affidato con la gara in oggetto sia eseguito da una ditta in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e, conseguentemente, dell'interesse generale alla regolarità, trasparenza e imparzialità dell'attività comunale, la ditta accedente, contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di parere, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale dato che, pur non potendo subentrare automaticamente nell'appalto per effetto della decadenza della ditta aggiudicataria, può sempre partecipare alla successiva gara che il Comune dovrebbe indire nell'eventualità che l'attuale ditta aggiudicataria non fosse più in possesso dei requisiti legali.

Comune di Serra San Quirico  
Piazza della Libertà, 1  
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

**OGGETTO:** Richiesta accesso in materia di attività estrattiva.

Il Comune di Serra San Quirico ha rilasciato a due ditte aventi sede nello stesso Comune due autorizzazioni per la realizzazione di un complesso progetto che prevede "l'estrazione di calcare massiccio sia in sotterraneo che all'esterno". Due gruppi di imprese che esercitano attività estrattiva di altro tipo di materiale in altri Comuni delle Marche hanno inoltrato ricorso al T.A.R. contro la delibera autorizzativa del Consiglio comunale. Contemporaneamente le ditte ricorrenti hanno chiesto copia della documentazione amministrativa e tecnica inerente le due autorizzazioni rilasciate.

Il Comune di Serra San Quirico chiede se le ditte in questione hanno diritto all'accesso richiesto, considerato che: a) non sarebbero titolari, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), di un interesse diretto, concreto ed attuale, "in quanto non sono direttamente coinvolte nel procedimento amministrativo che ha portato il Comune a rilasciare le autorizzazioni per cui è causa, anche se naturalmente potrebbero subire effetti economici negativi dalle nuove attività". Nella nota inviata a questa Commissione, il Comune fa alcune considerazioni di merito per avvalorare la tesi dell'inesistenza del diritto delle ditte accedenti e chiede infine se "nel momento in cui è pendente il giudizio dinnanzi al T.A.R. è possibile chiedere e acquisire documenti successivi e consequenziali a quello impugnato".

Esaminata la ponderosa documentazione trasmessa a corredo della richiesta di parere, questa Commissione ritiene che nessun valido motivo giuridico potrebbe giustificare il rigetto della domanda di accesso in oggetto. Infatti, l'autorizzazione a svolgere attività estrattiva collegata, come nella specie, all'esecuzione di un progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale, costituisce l'atto finale di un procedimento amministrativo disciplinato nelle sue varie fasi da normativa regionale che si apre con la presentazione di progetti da parte di ditte operatrici del settore nell'ambito del PPAR (Piano Paesistico Regionale) e che prevede la necessaria valutazione di impatto ambientale. Questi due aspetti del complesso procedimento amministrativo sono di per sé sufficienti – senza addentrarci nel dettaglio normativo della specifica materia – per riconoscere una posizione giuridica qualificata delle ditte istanti sotto un duplice profilo: quello della tutela di un interesse diretto, in quanto operatrici del settore e legittime presentatrici di uno specifico progetto, e quello della tutela dell'ambiente che, per quanto riguarda il diritto all'accesso, è esteso a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto (art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 e art. 3-sexies del d.lgs. n. 152/2006).

Quanto, infine, al diritto di acquisire documenti in pendenza di un giudizio, la giurisprudenza amministrativa si è da tempo espressa in senso affermativo, cfr., C.d.S., Sez. VI, 29.07.2004, secondo cui "Non osta alla proponibilità dell'istanza di accesso la pendenza di altro giudizio nel quale l'istante assume sia rilevante la produzione della documentazione richiesta e nel quale la predetta documentazione potrebbe essere acquisita ad opera del giudice competente a conoscere la controversia".

Comune di Serra San Quirico  
Piazza della Libertà, 1  
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

**OGGETTO:** Quesito in merito accesso atti in materia edilizia.

Il progettista e direttore dei lavori di riparazione e miglioramento sismico (legge n. 61/98) di un edificio sito nel Comune di Serra San Quirico (AN), dopo aver rinunciato alla prosecuzione dell'incarico ha chiesto l'accesso ad atti edilizi successivamente presentati da altro libero professionista (compresa l'autorizzazione ad una variante al progetto originario) ed approvati dal Comune. L'accedente ha motivato la sua richiesta con la necessità della tutela giudiziaria in sede penale e civile, specificando, per quanto riguarda la sede civile, che gli elaborati di cui chiedeva copia avrebbero dovuto essere prodotti in Tribunale "onde vedersi riconosciuto il diritto a riscuotere le parcelle regolarmente vistate dagli organi competenti".

Il Comune, dopo aver acquisito l'opposizione all'accesso da parte del controinteressato committente, proprietario dell'immobile in questione, ha accolto la richiesta di rilascio di documenti "eventualmente necessari per il giudizio penale (non vengono specificati, peraltro, quali) a condizione che l'interessato dimostri, mediante stralcio della documentazione ed il deposito all'ufficio tecnico, l'attinenza degli atti richiesti con il giudizio penale", mentre ha respinto la richiesta di rilascio di copia della variante alla concessione edilizia e successiva DIA da utilizzare nella causa civile, in quanto "dall'esame della documentazione risulta che il giudizio civile riguarda aspetti economici della parcella relativa ad attività professionale prestata fino al momento della rinuncia dell'incarico ed il progetto di variante alla concessione edilizia n. 12/2002 e successiva DIA non hanno attinenza con tale giudizio".

Sulla correttezza giuridica delle predette determinazioni, contenute in una allegata bozza di delibera, il Comune chiede il parere di questa Commissione.

Il diniego dell'istanza di accesso che il Comune di Serra San Quirico vorrebbe giustificare sulla base della non pertinenza dei documenti richiesti al giudizio civile in corso coinvolge una valutazione di merito alla quale l'Amministrazione non ha diritto di ricorrere. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, l'Amministrazione, in sede di esame della istanza di accesso, non deve svolgere nessun apprezzamento sull'utilità di detto accesso, ovvero in ordine alla fondatezza o alla ammissibilità della domanda che si intenda proporre a difesa della propria posizione posta a base della relativa istanza" (C.d.S., Sez. IV, 15.11.2004).

Ma c'è una ragione ulteriore che milita a favore dell'accoglimento della domanda di accesso: il soggetto istante è cittadino-residente del Comune e conseguentemente si applica nei suoi confronti l'art. 10 del TUEL che consente l'accesso a prescindere della titolarità di una posizione giuridica qualificata.

Comune di Rignano Garganico  
Via L. da Vinci, 6  
71010 RIGNANO GARGANICO (FG)

**OGGETTO:** Richiesta di accesso di Consigliere comunale a documentazione sanitaria del Segretario Comunale.

Il Comune di Rignano Garganico chiede parere in ordine alla richiesta di un consigliere comunale di accedere alla documentazione sanitaria relativa al riconoscimento di causa di servizio a favore dell'ex Segretario Comunale.

Il Comune, pur essendo consapevole dell'ampia legittimazione all'accesso riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata ai consiglieri comunali, si preoccupa che nel caso di specie l'accedente possa utilizzare la documentazione nel procedimento penale (querela) pendente fra i due soggetti interessati presso il Tribunale di Foggia.

Secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. VI, 26.04.2005 n. 1896) "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che si tratti di dati c.d. sensibili, nel qual caso, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente intende far valere è di rango almeno pari a quello della persona cui i dati si riferiscono".

Nella specie, la "parità di rango" del diritto del consigliere comunale ha una doppia valenza: a) quella secondo cui, ai sensi dell'art. 43 del TUEL, non può essere sottratto alla richiesta del consigliere comunale alcun documento che il medesimo ha la facoltà di esaminare ai fini dell'esercizio della funzione istituzionale di indagine e di controllo dell'operato del Comune della quale è titolare; b) quella, più generale (art. 24, comma 7, legge n. 241/90) collegata alla tutela giudiziaria della propria posizione giuridica.

Restano, peraltro, ferme tutte le responsabilità del consigliere nel caso che le informazioni così acquisite vengano poi utilizzate per fini extra-istituzionali o senza le cautele dovute per tutelare la riservatezza della persona ai cui dati sensibili ha avuto accesso (cfr., per un caso di accesso al fascicolo personale di un dipendente comunale, Commissione 20 aprile 2009).

Alla luce di quanto sopra richiamato la richiesta di accesso in oggetto deve essere ammessa.

Dr.ssa .....  
Segretario Comunale  
Comune di Torano Castello  
Via Guglielmo Marconi  
87010 TORANO CASTELLO (CS)

**OGGETTO:** Richiesta di accesso relativa ad atti inerenti il rilascio di concessione edilizia e ad una determina di liquidazione di fatture relative al servizio di nettezza urbana.

Il Comune di Torano Castello chiede di conoscere il parere della Commissione sulla legittimità di una richiesta istruttoria rivolta all'Ente locale da due distinti soggetti, che hanno formulato due istanze di accesso formale mediante estrazione di copia, nella quale si invitano gli interessati a specificare i motivi dell'accesso richiesto.

La risposta al quesito posto dal comune di Torano Castello non può non esser articolata, poiché dalla richiesta di parere non si evince il luogo di residenza degli istanti.

Qualora gli istanti risiedano nel territorio del Comune di Torano Castello, si deve ritenere che essi possano accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la loro istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso.

Nel caso contrario, vale la regola dettata dall'art. 25, comma 2, a norma del quale la richiesta di accesso deve esser motivata, al fine di consentire all'Amministrazione destinataria della richiesta che essa sia rivolta da soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Non apparendo adeguatamente motivata nessuna delle due istanze menzionate nella richiesta di parere (né quella concernente gli atti inerenti il rilascio di una concessione edilizia, in cui si fa genericamente riferimento ad esigenze di tutela giudiziaria, né quella che si riferisce ad una determinazione di liquidazione di fatture relative al servizio di nettezza urbana avanzata da parte di una ditta esercente lo stesso tipo di servizio, non supportata dalla benché minima motivazione), la richiesta istruttoria del Comune è pienamente legittima.

Dott. ....  
Via Grenoble, 6  
43100 PARMA

**OGGETTO:** Accesso ad atti comunali da parte di non residente.

Il Dott. ...., residente in Parma, ha chiesto di accedere ad alcuni documenti amministrativi del Comune di Porto Venere (La Spezia), senza peraltro prospettare alcun interesse alla conoscenza degli atti stessi.

Il Comune ha pertanto respinto la domanda, per difetto dei presupposti di legge.

Di tale comportamento si duole il richiedente, che sollecita al riguardo il parere di questa Commissione.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi della norma generale dell'art. 22 della legge n. 241/90, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito a coloro che *“abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*. Per quanto riguarda, in particolare, i documenti amministrativi dei comuni e delle province la norma speciale dell'art. 10 del testo unico degli enti locali n. 267/2000 non prevede il requisito dell'interesse, ma soltanto in favore di coloro che – rispettivamente – del comune o della provincia siano cittadini.

Di conseguenza, poiché il richiedente ha dichiarato di essere residente in Parma e non in Porto Venere, il comportamento del Comune di Porto Venere è da ritenere corretto.

Nulla vieta peraltro che il Dott. ...., qualora sia titolare di un specifico interesse ad ottenere i documenti in questione, possa utilmente presentare al Comune una nuova domanda, adeguatamente motivata, secondo la norma generale.

## PLENUM 4 GIUGNO 2009

Al Sindaco della  
Città di Cernobbio  
Cav. ....  
Via Regina 23  
22012 CERNOBBIO (CO)

OGGETTO: Legittimità del comportamento di alcuni consiglieri comunali che avrebbero divulgato, tramite internet, il contenuto di atti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni.

Con mail del 9 aprile 2009 la S.V. ha avanzato richiesta di parere della Commissione in ordine alla legittimità del comportamento di alcuni consiglieri comunali che avrebbero divulgato, tramite internet, il contenuto di atti a cui avevano avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Al riguardo si rappresenta che, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 184/2006, la Commissione può essere chiamata a esprimere pareri "per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso".

Non rientra tra i compiti della Commissione, in quanto rimessa alle competenti autorità amministrative e giudiziarie, la valutazione dell'utilizzazione dei documenti cui si è avuto accesso che rimane nella responsabilità del soggetto che ha acquisito la materiale disponibilità degli stessi. Tale responsabilità, determinata dalla legge, è tanto più significativa nelle ipotesi in cui i documenti cui si è avuto accesso contengano informazioni riservate che possono incidere sul diritto alla privacy dei terzi.

Al Segretario comunale del  
Comune di Melicucco  
Piazza I maggio  
89020 MELICUCCO (RC)

**OGGETTO:** Esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali.

Con nota del 5 marzo 2009 la S.V. ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali.

Chiede in particolare di conoscere se sia configurabile il diritto dei consiglieri di richiedere il rilascio di copia di tutte le deliberazioni che vengono adottate dalla Giunta comunale e dal Consiglio e di tutte le determinazioni che vengono adottate dai responsabili dei servizi.

Al riguardo la Commissione, in linea con i propri precedenti e con la consolidata giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, C.d.S., V Sez., dec. N. 929 del 22 febbraio 2007 e n. 166 del 23 gennaio 2008) ritiene che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non possa trovare limitazione.

Come affermato infatti dalla giurisprudenza, “i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”. Il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto a tutti i cittadini (articolo 10 – Diritto di accesso e di informazione – del d.lgs. n. 267/2000) come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (cfr. gli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 – Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa) (Così C.d.S., V sezione, dec. n. 5264 del 9 ottobre 2007).

Azienda U.S.L. RM B  
Regione LAZIO  
Via Filippo Meda 35  
00157 ROMA

**OGGETTO:** Parere sul diritto di accesso agli atti ad una gara a pubblico incanto da parte ditte non aggiudicatarie.

L'Azienda sanitaria U.S.L. RM B ha chiesto un parere in merito all'accesso agli atti di una gara pubblica. In particolare, riferisce che la richiesta proviene dalla Ditta XY, partecipante ad un pubblico incanto ma non aggiudicataria, e che la Ditta WZ, in qualità di controinteressata cui l'istanza d'accesso era stata notificata, ha manifestato opposizione.

Nell'articolata richiesta di parere l'Azienda chiede, in sostanza, se l'accesso debba essere esercitato:

- a) nei confronti della sola Ditta aggiudicataria od anche delle altre partecipanti ed, in tal caso, se debba essere fornita motivazione adeguata;
- b) delle Ditte non aggiudicatarie che non abbiano presentato opposizione;
- c) nella sola presa visione se consentito anche nei confronti delle Ditte non aggiudicatarie.

La Commissione rileva che, nel caso in esame, occorre far riferimento all'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice degli Appalti Pubblici) che, al primo comma opera, innanzitutto, un rinvio alla legge n. 241/90 nel disciplinare il diritto d'accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Pertanto, la legittimazione all'esercizio del diritto d'accesso deriva, secondo quanto previsto dall'art. 22 della citata legge n. 241, dalla titolarità, in capo all'istante, di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato alla documentazione oggetto della richiesta d'accesso.

Nella fattispecie in esame l'accesso è del tipo endoprocedimentale, posto che, avendo l'istante partecipato al procedimento selettivo per l'affidamento di un appalto, l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 legge n. 241/90 e, conseguentemente, non è necessario fornire una motivazione a supporto dello stesso.

La Commissione rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, il diritto d'accesso agli atti, in generale, può essere esercitato in entrambe le forme (presa visione e/o estrazione di copia), non essendo consentito l'accesso, in taluni casi, nella sola presa visione. Va, infatti, ricordato che il diritto "di prendere visione degli atti del procedimento" di cui alla lett. a) del richiamato art. 10 si riferisce ad una delle facoltà riconosciute dalla norma al privato in sede di partecipazione al procedimento amministrativo e non costituisce affatto una limitazione delle modalità d'esercizio del diritto d'accesso qualora esso sia del tipo endoprocedimentale.

Il co. 5 lett. a) del richiamato art. 13 dispone, inoltre, che sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

## **PLENUM 4 GIUGNO 2009**

Deve, pertanto, reputarsi che, in base all'anzidetta disposizione, il partecipante ad una gara non può limitarsi ad una generica dichiarazione di riservatezza, ma deve specificare gli elementi oggettivi che conferiscono al documento richiesto carattere di segretezza. Si aggiunge che, nel valutare la legittimità della dichiarazione di segretezza ed eventualmente nel rifiutare l'accesso, l'amministrazione esercita il suo potere discrezionale, così come, in generale, nella valutazione dell'opposizione del controinteressato all'accesso.

Il successivo co. 6 del medesimo articolo, in ogni caso, consente, nell'ipotesi sub co. 5, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta d'accesso. In sostanza, la segretezza recede comunque davanti all'intenzione di difendersi in giudizio, una volta che questa è semplicemente manifestata dal richiedente.

Ministero per la Pubblica  
Amministrazione e l'innovazione  
Ufficio per l'attività normativa e  
amministrativa di semplificazione  
delle norme e delle procedure  
c.a. Dr.ssa .....  
Corso Vittorio Emanuele, 116  
00187 - ROMA

Al Sindaco del Comune di Praia a  
Mare  
Via Municipio, 1  
87028 PRAIA A MARE (CS)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunale di minoranza del Comune di Praia a Mare.

Il Sindaco del Comune di Praia a Mare, lamentando il continuo, indiscriminato ed esasperato accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri di minoranza - attuato mediante richiesta, ogni mese, di copie di tutte le delibere, del protocollo generale e di tutti gli atti propedeutici alle delibere - chiede a questa Commissione: a) come possa l'ente comunale garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali, senza rallentare l'attività degli uffici e causare l'eccessivo dispendio di risorse materiali; b) in qual modo possa opporsi alle istanze di accesso fatte indiscriminatamente e per scopi strumentali.

Quanto al primo quesito, si rammenta che il diritto di accesso dei consiglieri deve essere concesso nella maniera più ampia, non potendo tale facoltà subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; né il diniego può essere giustificato con l'impossibilità di rilasciare l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo degli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un apparato burocratico, e quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari), necessari all'assolvimento dei loro compiti (C.d.S. Sez. V, 04-05-2004, n. 2716; T.A.R. Veneto, II, n. 770/2005).

L'unico limite esistente è quello di poter esaudire la richiesta, qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929).

Pertanto, con riguardo al caso in esame, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità per gli uffici comunali, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzioni alle altre attività comunali di tipo corrente, dilazionando opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste ma consentendo ai consiglieri comunali di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Quanto al secondo quesito, l'ampiezza del diritto di accesso alle informazioni da parte dei consiglieri comunali, ai quali non può essere opposto alcun diniego, tuttavia, non esclude il rispetto di alcune forme e modalità di esercizio.

In particolare, oltre alla necessità che l'interessato specifichi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, anche con riferimento alla ragione esplicativa della relazione di strumentalità necessaria del richiesto accesso con le funzioni consiliari, e che le stesse non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione comunale (cfr. in tal senso l'art. 24, co. 3, della legge n. 241 del 1990 nonché C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Al riguardo, è utile puntualizzare che non può richiedersi indiscriminatamente di accedere a tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data ed a quelli ancora da adottare. Una richiesta di accesso siffatta è stata ritenuta inammissibile, in quanto priva della individuazione specifica dell'oggetto su cui avrebbe dovuto esercitarsi il diritto di accesso (così T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. I - sentenza 26 maggio 2004, n. 1762; T.A.R. Sardegna, Sez. II - sentenza 12 gennaio 2007, n. 29).

Inoltre, è stato ritenuto legittimo il diniego alla richiesta di accesso avanzata da alcuni consiglieri comunali per ottenere un cospicuo numero di copie di "documenti ritenuti utili", risultata non coerente con il mandato ed i compiti, definiti dalla legge, per i predetti soggetti configurandosi, come una forma di controllo specifico e non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo (Così C.d.S., Sez. V sentenza 28 novembre 2006, n. 6960).

Alla c.a. ....  
Via Montà, 27  
12050 RODELLO (CN)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata da un consigliere comunale di minoranza del Comune di Rodello.

Un consigliere comunale di minoranza, lamentando che il Sindaco aveva negato sistematicamente l'accesso ai documenti necessari per espletare il proprio mandato e che detti documenti erano stati consegnati soltanto in esito a solleciti scritti dopo 15 o anche 30 gg., chiede a questa Commissione: a) se sia legittimo il diniego di accesso ai documenti per capriccio o per scelta politica; b) quali siano i tempi di esercizio del diritto di accesso; c) quali mezzi di tutela esistano avverso le condotte di ostacolo o di ritardo frapposte all'accesso ai documenti.

Quanto al primo quesito, fermo restando che l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione comunale dall'art 43 del d.lgs. n. 267/2000 non si presta ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati i quali non possono opporre alcun diniego, va tuttavia chiarito che anche il diritto di accesso dei consiglieri comunali è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità.

In particolare, oltre alla necessità che l'interessato specifichi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, anche con riferimento alla ragione esplicativa della relazione di strumentalità necessaria del richiesto accesso con le funzioni consiliari, e che le stesse non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione comunale (cfr. in tal senso l'art. 24, co. 3, della legge n. 241 del 1990 nonché Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Al di fuori di tali ipotesi eccezionali e contingenti, sarebbe del tutto ingiustificato il diniego di accesso dell'ente civico, soprattutto se fondato su un mero capriccio o addirittura su motivi di discriminazione politica.

Quanto al secondo quesito, si osserva il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale ex art 43 del d.lgs. n 267/2000 è istituito speciale rispetto al generale diritto di accesso di cui all'art. 22, legge n. 241 del 1990, avendo il primo introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto alla seconda, di contenuto generale. Ne consegue che, in difetto di un regolamento comunale che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di gg. 30 dalla richiesta, in virtù della previsione generale di cui all'art. 25 co. 4 della legge n 241/90.

Tuttavia, come questa Commissione e la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di sottolineare più volte, il diritto di accesso del consigliere comunale ex art 43 del d.lgs. n 267/2000 è un istituto giuridico funzionalizzato a consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.

Dalla funzionalizzazione di tale diritto al concreto esercizio del mandato politico consegue che l'accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato.

Dunque, eventuali condotte meramente limitative, ovvero concretamente soppressive del diritto all'accesso - come potrebbe verificarsi se l'ente comunale, in caso di procedimenti amministrativi urgenti o in corso o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a trenta giorni, consegnasse le copie degli atti con tempistica tale da impedire di fatto l'esercizio delle prerogative del mandato politico dei consiglieri comunali - non possano essere condivise in quanto concretamente lesive del diritto del consigliere comunale istante.

E' ovvio che il diritto dei consiglieri alla visione o al rilascio di copie, strettamente necessarie al mandato, potrà avvenire in tempi tali da garantire il concreto esercizio del mandato, purché la richiesta venga presentata in tempo adeguato alle esigenze del responsabile del procedimento.

In ogni caso il diritto di accesso del consigliere comunale ai documenti non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica, perché ne risulterebbe ostacolato l'esercizio del mandato istituzionale (C.d.S. Sez. V, 22-02-2007, n. 929), essendo comunque obbligo degli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti (C.d.S. Sez. V, 4.5.2004, n. 2716; T.A.R. Veneto, II, n. 770/2005).

Tuttavia, qualora l'esaudimento della richiesta di accesso sia eccessivamente gravosa per gli uffici comunali, questi potrebbero dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, consentendo comunque al consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso l'ente.

Quanto al terzo quesito, pur non essendo previsto specificamente un procedimento di tutela del consigliere comunale in caso di rifiuto (espreso o tacito), di differimento o di limitazione dell'accesso, si ritiene applicabile anche a dette ipotesi - in difetto di un regolamento comunale che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso - la previsione generale di cui all'art. 25, co. 4, della legge 241 del 1990 che attribuisce la facoltà al richiedente di presentare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione negativa dell'amministrazione ricorso al T.A.R. ovvero al difensore civico competente per territorio nei confronti degli atti comunali, provinciali e regionali, ferma restando comunque l'eventuale responsabilità penale (per il reato di cui all'art. 328 c.p.), amministrativa, disciplinare o civile dei funzionari per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

.....  
Assistente sociale del  
Comune di Oggiona con Santo Stefano  
Via Bonacalza, 146  
21040 OGGIONA CON SANTO STEFANO (VA)

**OGGETTO:** Legittimazione all'accesso da parte di un consigliere comunale a documenti amministrativi riguardanti un minore.

Con email del 16 gennaio 2009 la S.V. ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla legittimazione all'accesso da parte di un consigliere comunale a documenti amministrativi riguardanti un minore e in ordine alle modalità di accesso da parte del medesimo.

Al riguardo la Commissione, in linea con la più consolidata giurisprudenza amministrativa (per tutti cfr. Consiglio di Stato sent. 5264 del 9 ottobre 2007, sent. 2966 dell'11 maggio 2004), ritiene che gli artt. 10 e 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuiscano al consigliere comunale il potere di accedere a tutti i documenti amministrativi in possesso del Comune senza che, in assenza di deroga espressa, possa essere opposta la riservatezza dei dati in essi contenuti.

Resta ovviamente a carico del consigliere comunale la responsabilità di tutelare la riservatezza dei dati contenuti nei documenti cui egli abbia avuto accesso.

Quanto alle modalità di ostensione, la S.V. chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla legittimità di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi da parte di un consigliere comunale che imponga l'elaborazione di "un elenco nominale non già in atti ma da redigersi appositamente".

In quest'ultimo caso, essendo oggetto dell'accesso "informazioni" e non "documenti", legittima appare la richiesta di un'attività elaborativa, purché non particolarmente complessa.

Alla c.a. di .....  
Via Marin, 15  
33030 FORGARIA NEL FRIULI (UD)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata da un consigliere comunale del Comune di Forgaria nel Friuli.

Un consigliere comunale lamenta che le proprie istanze di accesso vengono esaudite dall'ente civico mediante consegna di copia degli atti in limite allo scadere del termine di 30 gg., senza considerare la necessità per i consiglieri comunali di disporre degli atti, trattandosi tendenzialmente di semplici lettere o comunicazioni, anche prima della scadenza del termine in relazione alle esigenze di svolgimento del mandato.

Il quesito verte sostanzialmente sui tempi e modi di esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale.

In linea generale, il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale ex art 43 del d.lgs. n 267/2000 è istituito speciale rispetto al generale diritto di accesso di cui all'art. 22, legge n. 241 del 1990, avendo il primo introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto alla seconda, di contenuto generale. Ne consegue che, in difetto di un regolamento comunale che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di gg. 30 dalla richiesta, in virtù della previsione generale di cui all'art. 25 co. 4 della legge n 241/90.

Tuttavia, come questa Commissione e la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di sottolineare più volte, il diritto di accesso del consigliere comunale ex art 43 del d.lgs. n 267/2000 è un istituto giuridico funzionalizzato a consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.

Dalla funzionalizzazione di tale diritto al concreto esercizio del mandato politico consegue che l'accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato.

Pertanto, eventuali condotte meramente limitative, ovvero concretamente soppressive del diritto all'accesso - come potrebbe verificarsi se l'ente comunale, in casi di procedimenti amministrativi urgenti o in corso o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a trenta giorni, consegnasse le copie degli atti con tempistica tale da impedire di fatto l'esercizio delle prerogative del mandato politico dei consiglieri comunali - non possano essere condivise in quanto concretamente lesive del diritto del consigliere comunale istante.

Resta fermo che il diritto dei consiglieri alla visione o al rilascio di copie, strettamente necessarie al mandato, potrà avvenire in tempi tali da garantire il concreto esercizio del mandato, purché la richiesta venga presentata in tempo adeguato alle esigenze del responsabile del procedimento.

Cons. ....  
Via .....  
01019 VETRALLA (VT)

e, p.c Sindaco  
del Comune di Vetralla  
Piazza Umberto I  
01019 VETRALLA (VT)

OGGETTO: Diniego di immediata visione dei documenti amministrativi comunali.

La Signora ....., consigliere comunale di Vetralla, riferisce a questa Commissione di aver chiesto di prendere immediata visione di alcuni documenti amministrativi comunali, e che il competente Ufficio le ha negato la visione immediata ed ha rinviato l'accesso, subordinandolo ad apposita autorizzazione del sindaco ai sensi del regolamento comunale sull'accesso approvato con delibera del Consiglio comunale 13/11/1997 n. 69. La legittimità del comportamento di detto Ufficio viene sottoposta all'esame di questa Commissione.

Ritiene la Commissione che, ai fini del chiesto parere, sia necessario acquisire il regolamento comunale suindicato.

La Commissione sospende il rilascio del parere in attesa che venga provveduto al suindicato adempimento.

Difensore Civico della Toscana  
Via de' Pucci, 4  
50122 FIRENZE

OGGETTO: Consigliere comunale - accesso ai tabulati delle telefonate in uscita degli amministratori comunali. Quesito.

Con nota del 20 maggio 2009 il Difensore Civico della Toscana ha fatto presente che un consigliere comunale di Altopascio (LU), avendo rilevato l'elevato importo delle fatture relative ai tabulati concernenti la telefonia mobile di servizio dei locali amministratori, ha chiesto se tali tabulati siano accessibili. A tale riguardo il Difensore Civico fa presente che l'ANCI il 2 maggio 2005 ha espresso l'avviso che sia ammissibile l'accesso alle fatture relative ai tabulati telefonici ma non anche questi ultimi, dato che essi costituirebbero dati personali e non già documenti amministrativi. Osserva peraltro il Difensore Civico che la considerazione dell'ANCI potrebbe ritenersi non risolutiva, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione, l'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al consigliere comunale *“un latissimo diritto all'informazione”* cui è correlato *“un puntuale obbligo degli uffici comunali di fornire tutte le notizie e informazioni in loro possesso.... utili al fine di una completa valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale”*. Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Non è contestabile che i tabulati telefonici non costituiscano un *“documento amministrativo”*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/90, dal momento che essi sono qualificabili in termini di rappresentazione di eventi e non già in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Né è contestabile che i tabulati attengano a dati personali, la cui tutela può essere richiesta solo all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, ai sensi dell'art. 145 del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 309 giugno 2003 n. 196).

Ma ai sensi dell'art. 59 del citato decreto legislativo l'accesso è consentito anche ai dati personali, salve le particolari condizioni che il successivo art. 60 (non applicabile al caso in esame) richiede nel caso di dati sensibili; e quindi a maggior ragione deve poter essere consentito ai fini dell'acquisizione di *“notizie e informazioni”* da parte del consigliere comunale, ai sensi del citato art. 43, tenuto conto che l'acquisizione di copia dei tabulati in questione non viola la riservatezza degli interessati, a condizione che i tabulati in questione non riportino integralmente il numero telefonico del destinatario della chiamata, non consentendone perciò l'individuazione (T.A.R. Marche, Sez. I, 14 dicembre 2007 n. 1898).

In tale situazione, ferma restando – ovviamente – l'accessibilità delle fatture relative ai tabulati delle telefonate in uscita, deve ritenersi che il consigliere comunale, che – come nel caso in esame - abbia rilevato consumi anomali nelle spese telefoniche degli amministratori, possa accedere ai tabulati stessi, al fine di poter esercitare compiutamente il proprio *munus*.

Avv. ....  
Segretario Comunale  
Comune di Valle di Maddaloni  
Via Umberto I, 75  
81020 VALLE DI MADDALONI (CE)

OGGETTO: Possibilità di reiterare innumerevoli volte la domanda d'accesso: quesito.

Con nota del 18 maggio 2009 il Segretario Comunale di Valle di Maddaloni ha fatto presente che nell'ultimo biennio una dipendente comunale, che ha una causa in corso con il Comune, ha presentato diciannove domande d'accesso - sinora sempre accolte - ad un gran numero di documenti, in parte sempre gli stessi, pretendendone l'adempimento in tempi ristretti "per motivi di giustizia". Ciò stante il Segretario Comunale ha chiesto se, a parere di questa Commissione, detta dipendente:

- 1) abbia la legittima facoltà di chiedere reiteratamente copia dei documenti amministrativi a lei necessari;
- 2) possa legittimamente pretendere che, per motivi di giustizia, la domanda d'accesso venga accolta in un termine breve.

Al riguardo la Commissione osserva che, ferma restando - ovviamente - la facoltà dell'interessata di chiedere l'accesso a documenti amministrativi in precedenza non richiesti, la richiesta reiterata degli stessi documenti costituisce un comportamento che, qualora non giustificato da documentate circostanze obiettive che abbiano impedito di utilizzare i documenti già in possesso del richiedente, assume un carattere meramente emulativo che fa venir meno l'interesse pubblico alla tutela giuridica del diritto d'accesso, e fa ritenere applicabile alla fattispecie quella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2006) che ammette la reiterabilità della domanda d'accesso solo nel caso di interessi sopravvenuti.

Quanto poi alla pretesa di un accoglimento della domanda d'accesso in un termine breve si fa presente che, fermo restando - ovviamente - che è sempre auspicabile che l'Amministrazione svolga la propria attività con la massima tempestività consentita, la circostanza che l'accesso sia esercitato "a fini di giustizia" non attribuisce alla domanda alcuna priorità giuridicamente rilevante, salvo particolari circostanze che l'Amministrazione ha facoltà di valutare caso per caso.

Dott. ....  
Sindaco di Satriano  
Via G. Marconi, 5  
88060 SATRIANO (CZ)

OGGETTO: Diniego di accesso ad avviso di conclusione delle indagini.

Il Sindaco di Satriano ha riferito a questa Commissione di essere stato coinvolto in un procedimento penale, conclusosi con un avviso di conclusione delle indagini, e che un consigliere comunale ha chiesto di ottenere copia di tale avviso. Il sindaco ha negato l'accesso; e stante l'insistenza del richiedente consigliere, ha chiesto se a parere di questa Commissione il diniego sia legittimo.

Osserva la Commissione che il diritto d'accesso si esercita nei confronti dei "*documenti amministrativi*", e cioè degli atti "*detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse*" (art. 22, comma 1, della legge n. 241/90). Ma tale non è l'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415 bis c. p. c., che è un atto non amministrativo ma giudiziario, e che è destinato ad essere detenuto non dal Comune (che non lo prende in carico nel proprio protocollo) ma direttamente dal destinatario dell'avviso in quanto persona fisica e non in quanto Sindaco.

Ne consegue che il diniego opposto al suddetto consigliere comunale deve ritenersi giustificato.

Nei sensi suesposti è il parere.

Dott.ssa .....  
Segretario Generale  
Comune di Casale Monferrato  
Via Mameli, 10  
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

OGGETTO: Accesso di un consigliere comunale ai documenti del gestore telefonico comprovanti l'importo delle chiamate di singole utenze.

Il Comune di Casale Monferrato chiede a questa Commissione l'avviso in ordine alla richiesta di un consigliere comunale relativa all'esame dei tabulati telefonici allegati alle fatture emesse dal gestore telefonico di alcune utenze a carico del bilancio comunale (si tratta di quegli allegati in cui vengono indicati la durata delle chiamate ed il numero del destinatario con cifre finali criptate, nonché l'importo parziale imputabile a ciascuna utenza). Poiché la conservazione di tali allegati è facoltativa, il Comune pone il doppio quesito se la richiesta di accesso del consigliere comunale debba essere soddisfatta chiedendone copia al gestore e se il concetto di "informazioni in possesso" di cui all'art. 43, T.U.E.L. da fornire al consigliere comunale si estenda anche ai documenti detenuti transitoriamente (come nella specie gli allegati alle fatture delle singole utenze).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il diritto di accesso si esercita nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Nella specie, il Comune non è obbligato a conservare (e, quindi, a detenere stabilmente) il documento comprovante il dettaglio e gli importi delle chiamate di ciascuna utenza telefonica. Il Comune, peraltro, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U.E.L. di fornire tutte le informazioni in suo possesso (anche transitorio) al consigliere comunale affinché questi, in adempimento del proprio mandato, possa vigilare sulla legalità, correttezza, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa posta in essere.

Poiché il controllo delle spese telefoniche rientra fra i più generali compiti del consigliere comunale di vigilare sul bilancio dell'ente, il Comune è tenuto a fornirgli tutta la documentazione utile a valutare la regolarità e l'entità della spesa telefonica, attivandosi, conseguentemente, per recuperare i documenti di dettaglio rivelatori degli importi delle singole chiamate.

Geom. ....  
Piano .....  
66050 CELENZA SUL TRIGNO (CH)

OGGETTO: Richiesta parere sull'accesso ai documenti da parte di un ex responsabile di servizio dell'U.T.C.

Il Geom. ...., ex responsabile dell'U.T.C. del Comune di Celenza sul Trigno, ha instaurato nei confronti del predetto Comune una vertenza di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti "allo scopo di ottenere la pronuncia di applicazione del contratto collettivo ed in particolare il riconoscimento della oggettiva dequalificazione subita e del mobbing con tutti i conseguenti danni". A sostegno delle sue rivendicazioni ha richiesto una serie di documenti ai quali il Comune si è opposto chiedendogli di "far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata". Il Geom. .... chiede il parere circa l'obbligo del Comune di rilasciare la documentazione richiesta e se sul diniego opposto possano influire la non residenza anagrafica in Celenza sul Trigno o la presentazione della richiesta avvenuta nell'imminenza del collocamento a riposo.

Il diniego all'accesso opposto dal Comune, e giustificato dalla mancata dimostrazione da parte dell'accedente di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata, è illegittimo.

Infatti, ai sensi dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90 "deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" ed è indiscutibile che il Geom. .... si trovi in tale specifica situazione. Il suo diritto, inoltre, non può essere subordinato, come egli sembra temere, né dalla residenza anagrafica né dal momento in cui la domanda di accesso è stata presentata.

Dr.ssa .....  
Coordinatore d' Area amministrativa  
Comune di Samarate  
Via V. Veneto, 40  
21017 SAMARATE (VA)

OGGETTO: Legittimazione dei consiglieri comunali ad accedere ai documenti di una fondazione costituita dal Comune.

Il Comune di Samarate, allo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà comunale "Villa Montevecchio", ha costituito, con deliberazione consiliare, una fondazione, cui è stato dato in usufrutto trentennale il bene immobile in questione.

Alcuni consiglieri comunali hanno chiesto l'accesso ad atti relativi a procedure poste in essere dalla predetta fondazione ed all'attività della stessa.

Il Comune di Samarate ha chiesto il parere della Commissione sulla questione dell'accessibilità degli atti della fondazione da parte dei consiglieri comunali e, in caso affermativo, sulla necessità di esercitare l'accesso nei confronti dell'Amministrazione comunale ovvero sulla possibilità di rivolgersi direttamente alla fondazione.

La Commissione ritiene che si possa rispondere in senso positivo ad entrambe i quesiti posti dal Comune di Samarate.

L'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai consiglieri comunali e provinciali il "...diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato..".

Si tratta, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, cui la Commissione si è sempre uniformata, di un diritto pubblico funzionale, correlato all'assolvimento del *munus publicum* di consigliere comunale o provinciale.

Nel caso di specie l'accessibilità agli atti richiesti dai consiglieri comunali discende dal fatto che la predetta fondazione è un ente dipendente dal Comune di Samarate, sia pur di natura formalmente privatistica, trattandosi di un soggetto giuridico sottoposto alla disciplina dettata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La dipendenza della fondazione in parola dal Comune di Samarate risulta sia dall'art. 2 dello Statuto, che affida alla fondazione il perseguimento di una finalità pubblicistica riferibile al Comune stesso (valorizzazione di un compendio immobiliare di proprietà del Comune), sia dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 dello Statuto che disciplinano il Consiglio di amministrazione.

L'attribuzione al Sindaco del potere di nominare, in sede di prima nomina, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, cui spetta l'adozione delle decisioni fondamentali per il perseguimento delle finalità dell'associazione, unitamente alla previsione che, successivamente, alla scadenza dei soggetti così nominati, spetta sempre al Sindaco di Samarate di nominare quattro dei cinque componenti del Consiglio, assicura al Comune un costante controllo sull'attività della fondazione, conformemente all'intenzione espressamente manifestata nella delibera n. 30 del 18.3.2008 del Consiglio comunale (cfr., in particolare la lettera d) della motivazione della delibera)

Si deve concludere, pertanto, che sono pienamente accessibili tutti gli atti inerenti ad attività poste in essere dalla fondazione, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

L'accesso a tali atti potrà essere esercitato direttamente nei confronti della fondazione, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Comune di Ponzano Romano  
c.a. Segretario Comunale  
Dott.ssa .....  
Via Armando Casalini n. 7  
00060 PONZANO ROMANO (RM)

OGGETTO: Diritto di accesso al protocollo generale da parte di un consigliere comunale.

Il comune di Ponzano Romano ha chiesto un parere in merito all'accessibilità da parte di un consigliere comunale, al protocollo riferito ad un intero anno. Il comune chiede, inoltre, se sia legittimo l'accesso "indiscriminato" agli atti comunali (es.: tutte le determinazioni, tutte le delibere, ecc.).

Preliminarmente va ricordato che l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale".

Ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/2005).

Ciò premesso, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa e con le proprie precedenti pronunzie, che la richiesta formulata dal consigliere comunale di accedere al protocollo ed a tutti gli atti del comune rientri nelle facoltà di esercizio del *munus*.

In ogni caso, come già ritenuto in precedenti occasioni, in linea generale, il diritto riconosciuto al consigliere comunale di ottenere l'accesso a qualsiasi tipo di atti del comune presso il quale svolge il suo mandato è esercitabile nei confronti di documenti amministrativi o comunque di notizie già in possesso dell'amministrazione. In quest'ultimo caso, appare altresì legittima l'eventuale richiesta di una attività elaborativa, purché non particolarmente complessa.

Si esprime, infine, il parere che, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione, nei casi in cui l'accesso non può essere garantito

nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria e il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Al Comune di Arce  
c.a. cons. ....,  
.....,  
Via Borgo Murata, 330  
03032 ARCE (FR)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 9 ottobre 2008, alcuni consiglieri del Comune di Arce hanno chiesto il parere della Commissione in merito al rigetto di una istanza di accesso presentata al fine di ottenere copia di atti concernenti un procedimento giudiziario concluso. Tale procedimento riguardava esclusivamente il Comune, in quanto aveva ad oggetto il sequestro di un'opera pubblica da parte della Procura della Repubblica di Cassino.

I richiedenti hanno specificato che, dopo l'apposizione dei sigilli da parte della magistratura, il Sindaco e la Giunta hanno nominato un avvocato (convenzionato con il Comune) per la predisposizione di un ricorso da presentare al Tribunale del riesame di Frosinone, affinché fossero tolti i sigilli in questione. Avverso la decisione del Tribunale del riesame, che aveva respinto la richiesta, lo stesso avvocato ha prodotto un ricorso alla Corte di Cassazione, la quale lo respingeva, definendo la questione.

In particolare, i consiglieri, sottolineando che l'intero iter del procedimento giudiziario si è concluso, hanno fatto richiesta di visionare e di avere successivamente copia dei ricorsi presentati dall'avvocato. Il Sindaco ha risposto che gli atti richiesti non sono in possesso del Comune e che l'avvocato non li ritiene visionabili in virtù del segreto professionale.

Successivamente, i consiglieri si sono rivolti alla Prefettura di Frosinone che, con nota del 19 settembre 2008, ha rappresentato che *“gli atti per i quali è stato chiesto l'accesso, essendo relativi a procedimenti giudiziari, sono sottratti alla disciplina generale dell'accesso agli atti amministrativi”*.

Sul punto la Commissione osserva quanto segue.

In via generale, va rilevato che il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico ordinamento degli enti locali), il quale prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente comunali o provinciali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione.

A tale affermazione consegue che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta per ciò stesso congruamente motivata senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta e che essa non può essere disattesa dall'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato (sentenze n. 2716 del 2004, n. 6742 del 2007 e n. 166 del 2008).

Per quanto attiene al caso di specie, avente ad oggetto la richiesta di accesso di consiglieri comunali in ordine a ricorsi che un avvocato ha prodotto in nome e per conto dell'amministrazione comunale, in via preliminare, si rappresenta che non osta al riconoscimento del diritto di accesso l'apposizione del segreto professionale, in quanto non si pone alcun problema di conflitto tra contrapposti interessi, alla luce della normativa esaminata. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e provinciali "*sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*").

Per completezza, appare opportuno affrontare il problema della tipologia degli atti per i quali si chiede l'accesso (dati giudiziari), che potrebbe comportare l'applicazione della disciplina del differimento del diritto di accesso utilizzata allo scopo di assicurare una temporanea tutela degli interessi in corso di giudizio e di non compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 9, II comma, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso di specie, però, il procedimento giudiziario, secondo quanto rappresentato dai richiedenti, si è concluso, in quanto si è pronunciata la Corte di Cassazione in via definitiva.

Si aggiunga, peraltro, che in argomento è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716 del 4 maggio 2004, la quale nel ribadire l'ampio diritto di accesso dei consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato, ha precisato che "*i consiglieri comunali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo*".

Per tali ragioni, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso formulata dai consiglieri comunali del Comune di Arce sia da accogliere, previa acquisizione da parte del Comune dei ricorsi, attualmente in possesso dell'avvocato difensore.

Sig. ....  
c/o .....  
Viale .....  
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

OGGETTO: Richiesta di accesso in merito alla nomina di tutore.

Il Sig. ...., con una prima nota in data 23 febbraio 2009, chiede alla Commissione per l'accesso "*che venga fatta al più presto una istanza presso il Tribunale del Giudice Tutelare affinché possa ricevere dallo stesso il dossier completo di nomina del mio tutore con l'acclusa motivazione dello stesso alla nomina del tutore*". Fa presente che tale documentazione sarebbe necessaria per dimostrare le proprie ragioni nell'ambito dell'iter processuale per il riconoscimento giudiziale dei propri genitori dallo stesso intrapreso.

Con nota del 10 marzo 2009 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio suggeriva al Sig. ...., anche a seguito di informazioni assunte presso le Amministrazioni interessate, di presentare un'istanza, corredata dal suo atto integrale di nascita, sia al Tribunale dei minori di Roma, sia al Presidente del Tribunale Civile – Ufficio del Giudice Tutelare di Roma.

Con nota del 27 marzo 2009, il Sig. .... ha riproposto la questione rappresentando che, nel corso degli ultimi anni, gli Uffici competenti sono stati da lui contattati e formalmente non hanno mai dato riscontro alle sue richieste. Egli chiede a tal riguardo un intervento del Dipartimento destinatario della missiva.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio ha già risposto nei termini istituzionalmente corretti al Sig. .... suggerendogli di rivolgersi alle uniche autorità che avrebbero potuto soddisfare la sua richiesta ove in possesso della documentazione richiesta. Non risulta dagli atti se il richiedente abbia presentato specifiche richieste alle autorità competenti in materia, ma è indubbio che l'autorità titolare di strumenti istruttori idonei a svolgere una pertinente indagine sull'esistenza dei documenti in questione e, soprattutto, legittimata ad acquisirli sia il giudice presso il quale l'interessato ha presentato istanza (o è in procinto di farlo) per il riconoscimento giudiziale di paternità e maternità. Di tale potestà istruttoria non sono titolari né il Dipartimento al quale il Sig. .... si è direttamente rivolto né questa Commissione per l'accesso che può esprimere sull'argomento solo pareri (neppure vincolanti per l'Amministrazione) e che, conseguentemente, non sono in grado di fornire all'interessato quell'ausilio sul quale il medesimo pensava di far affidamento.

Si può solo aggiungere che i documenti richiesti dal Sig. ...., per i motivi da lui formulati, sono sicuramente ostensibili qualora ancora materialmente esistenti, ma sarà sempre il giudice adito nella potestà di chiederne l'esibizione alle autorità che ancora li detengano.

Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Dipartimento per il coordinamento  
amministrativo  
Via della Mercede, 9  
00187 ROMA

OGGETTO: Accessibilità al “Piano di rientro del Comune di Roma” approvato con d.P.C.M. 5 dicembre 2008 e della documentazione allegata.

In virtù dell’art. 78 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, *“Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall’art. 119 della Costituzione, nelle more dell’approvazione della legge di disciplina dell’ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell’art. 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del Comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso.”*

Con d.P.C.M. del 5 dicembre 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il piano di rientro, presentato al Governo – in data 30 settembre 2008 ed integrato in data 22 ottobre 2008 – dal Commissario straordinario in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 78 del d.l. n. 112/2008.

Con nota del 5 febbraio 2009, la Soc. .... S.p.A. ha chiesto di accedere ed estrarre copia dei seguenti documenti:

1) degli atti procedimentali, del documento conclusivo e del Piano di rientro predisposto dalla Gestione Commissariale ai sensi dell’art. 78, comma 1, d.l. 25 giugno 2008 n. 112 e dell’art. 1, comma 4, del d.P.C.M. del 4 luglio 2008..... *“limitatamente alle valutazioni e determinazioni assunte in relazione ai crediti reclamati dalla scrivente.....”*;

2) del d.P.C.M., nonché dei relativi atti procedimentali presupposti o connessi, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di rientro..... *“limitatamente alle valutazioni e determinazioni assunte in relazione ai crediti reclamati dalla scrivente....”*

3) dei criteri adottati per la valutazione delle istanze e per l’ordine dei pagamenti vantati dalle Società partecipate nell’ambito della *procedura di rilevazione della situazione economico-finanziaria delle Società partecipate dal Comune di Roma*;

4) di ogni documento o provvedimento in qualsivoglia modo connesso o presupposto, al procedimento di valutazione e pagamento dei crediti dichiarati dalla scrivente;

La domanda di accesso, così come formulata dalla Soc. .... S.p.A., non implica aspetti di tutela della riservatezza di terzi considerato che la predetta Società richiede documentazione relativa alla sola sua posizione giuridica all’interno del procedimento di cui all’art. 78 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, e, conseguentemente, la richiesta può essere accolta senza che nessun dato o informazione attinenti alle altre società partecipate e creditrici del Comune di Roma

siano resi ostensibili.

La fattispecie, perdipiù, rientra in quella prevista dall'art. 10, legge n. 241/90, secondo cui il soggetto partecipante al procedimento amministrativo ha diritto all'accesso ai documenti in virtù della sua posizione endoprocedimentale senza necessità di provare la titolarità di un interesse qualificato (peraltro, sussistente nella specie) e senza che l'Amministrazione adita abbia l'obbligo di rendere edotte le ditte controinteressate della presentazione dell'istanza di accesso.

L'attività del Commissario straordinario, coadiuvato da tre sub-Commissari, è infatti parificata all'organo straordinario di liquidazione, ai sensi degli artt. 252 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 – TUEL, e si inserisce in un procedimento amministrativo (*rectius*: procedura) che ha come principale finalità la rilevazione della massa passiva del Comune di Roma, nella quale il terzo creditore (nella specie, la ..... S.p.A.) è chiamato a dare la prova del debito dell'ente territoriale e a riconciliare le reciproche posizioni creditorie e debitorie, a dimostrazione di una partecipazione attiva alla procedura ancorché la stessa abbia una funzione prevalentemente ricognitiva.

Sig. ....  
Sindaco Comune di Montemiletto  
Via Roma, 2  
83038 MONTEMILETTO (AV)

OGGETTO: Parere in ordine alla richiesta di accesso da parte di un cittadino residente nel Comune di Montemiletto per estrarre copia dell'elenco, pubblicato nell'albo pretorio, dei beneficiari di contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto in Irpinia ex lege n 219/81.

Il Sindaco del Comune di Montemiletto ha posto a questa Commissione i seguenti quesiti:

1) *se il cittadino del Comune, in qualità di beneficiario dei contributi per la ricostruzione ex lege n 219/81 per il sisma avvenuto in Irpinia nel 1980, abbia diritto ad ottenere, per difendere in giudizio i propri diritti, la copia dell'elenco dei provvedimenti concessivi dei predetti contributi, conservato dal Segretario comunale dopo essere stato affisso all'albo pretorio per dieci giorni;*

2) *se l'ente sia obbligato ad effettuare ai sensi dell'art 3 d.P.R. n 184/2006 la comunicazione ai controinteressati, tra i quali non solo i beneficiari dei contributi ma anche i componenti delle commissioni e dei sindaci pro tempore contemplati nei documenti oggetto di affissione.*

Quanto al primo quesito, questa Commissione ha in più occasioni precisato che, per l'accesso ad atti pubblicati deve ritenersi già realizzato il diritto di accesso, salvo l'obbligo della pubblica amministrazione di consentirne l'acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, come nel caso di affissione nell'albo, soprattutto se temporanea, non consentano di estrarre copia dei documenti.

Pertanto, qualora la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nella specie quella effettuata tramite albo), una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso potrà essere esercitato nei modi di legge. Trattandosi, nella specie, di cittadino residente nel Comune interessato, non sussiste alcun ostacolo all'estrazione di copia dell'elenco alla stregua dell'art. 10, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 che, disponendo la pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, garantisce la più ampia informazione agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza, anche al fine di esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive di posizioni individuali.

Quanto al secondo profilo, nel caso vi siano controinteressati sempre relativamente ai documenti oggetto di affissione all'albo, non è necessario effettuare la comunicazione di cui all'art 3 d.P.R. n. 184/2006. Infatti, atteso che lo stesso ordinamento prevede una forma di pubblicità legale dell'elenco dei provvedimenti concessivi dei contributi, mediante pubblicazione integrale nell'albo comunale ex art 14 della legge n 219/81, è recessivo l'interesse del privato rispetto a quello della conoscenza dell'atto da parte della collettività (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 30 ottobre 2008, n. 1893; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 3 marzo 2008, n. 647; T.A.R. Toscana-Firenze Sez. II Sent., 17/04/2009, n. 673).

Sig. ....  
Segretario Comunale  
Comune di Montemiletto  
Via Roma n 2  
83038 MONTEMILETTO (AV)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'accessibilità da parte di un cittadino residente nel Comune di Montemiletto al progetto preliminare definitivo per la riqualificazione urbana del centro storico di una frazione comunale (Montaperto).

Il Segretario Comunale di Montemiletto ha chiesto alla Commissione l'avviso sulla legittimità del diniego di accesso da parte di un cittadino del Comune che, in qualità di socio fondatore dell'Archeoclub d'Italia, aveva chiesto di visionare il progetto preliminare definitivo per la riqualificazione urbana del centro storico di una frazione comunale (Montaperto) al fine di studiare la trasformazione urbana della frazione dopo il vincolo ambientale apposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ha precisato che il diniego era stato fondato dall'amministrazione sul presupposto della mancata configurazione in capo al cittadino di un interesse diretto e concreto alla conoscenza di tale atto, aggiungendo che il difensore civico della Regione Campania aveva dichiarato l'illegittimità del rifiuto.

Come più volte affermato da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, mentre la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nell'art 22 della legge n 241/90 richiede per il soggetto non residente nel Comune la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata; l'art. 10, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 per il cittadino residente, non richiede di effettuare alcun riscontro sull'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante, configurando tale diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Nel caso in esame, essendo indubbio che l'istante fosse residente nel territorio del Comune che aveva approvato il progetto di riqualificazione urbana di una frazione (Montaperto), deve pertanto ritenersi illegittimo il diniego opposto all'istanza di accesso, avendo l'ente civico errato nell'effettuare il riscontro sull'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

Dr.ssa .....  
Segretario comunale  
Comune di Torrita di Siena  
Piazza G. Matteotti, 10  
53049 TORRITA DI SIENA (SI)

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale del Comune di Torrita di Siena.

Con e-mail del 23.1.2009 il Segretario Comunale di Torrita di Siena chiede l'avviso di questa Commissione in ordine alla richiesta di un consigliere comunale, necessitata dall'adempimento di fini istituzionali, avente ad oggetto l'esame di *"timbrature, giustificativi per variazioni dovuti a casi particolari, incarichi remunerati extra, di tutti i dipendenti comunali per gli anni 2006 – 2007 e II e III quadrimestre 2008"*.

La Commissione – richiamando l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo che riconosce ai consiglieri comunali alla stregua dell'art 43 del d.lgs. n. 267/2000 *un diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione" – ritiene accessibili le informazioni richieste, avendo l'interessato specificato la sua qualità e l'oggetto delle informazioni, da cui si desume che l'accesso è finalizzato, nell'esercizio del *munus* del consigliere comunale, al controllo sulla legalità ed economicità nella gestione delle risorse umane del Comune.

Non osta all'accessibilità a tali informazioni l'eventuale numero rilevante dei documenti richiesti. Infatti, dal momento che l'accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, è evidente che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità o laboriosità per gli uffici comunali, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto di accesso, potrà opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, in modo da contemperare l'esigenza di corretta funzionalità dell'amministrazione con quella di esercizio del *munus* del consigliere, dilazionando opportunamente il rilascio delle copie richieste ma consentendo al politico di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto nelle giornate e negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Alla Dr.ssa .....  
Servizio Legale, Personale e  
Contratti  
Comune di Francavilla al Mare  
Via C. D. Spiga n 4  
65124 PESCARA

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'accesso di un cittadino ad atti relativi alla nomina del Direttore Generale del Comune di Francavilla al Mare.

Con e-mail del 16.6.2009 il responsabile del servizio legale del Comune di Francavilla al Mare chiede di conoscere il parere della Commissione sulla legittimità del diniego opposto dal Comune all'accesso agli atti della procedura di nomina del Direttore Generale dell'ente (dalla modifica del regolamento comunale, al decreto di nomina sino al contratto) rivolta da un cittadino, in possesso dei requisiti ed aspirante alla nomina. Lo stesso ha precisato che la scelta era stata effettuata dal Sindaco direttamente e fiduciarmente avvalendosi della procedura d'urgenza (dopo una modifica ad *hoc* del regolamento comunale attuata mediante delibera della Giunta) anziché della regolare procedura selettiva pubblica, aggiungendo che il diniego di accesso, formalizzato peraltro dallo stesso Direttore Generale, era fondato sul carattere normativo e di programmazione generale di alcuni provvedimenti richiesti nonché sul diritto alla riservatezza dello stesso direttore e che l'interessato intendeva proporre ricorso giurisdizionale avverso il diniego.

La Commissione ritiene indispensabile accertare se l'istante agli atti in questione sia un cittadino del Comune di Francavilla al Mare oppure no. Non specificandosi se il richiedente sia o meno cittadino residente nel Comune, è possibile esprimersi soltanto in termini generali ed astratti, articolando la risposta nei seguenti termini.

E' noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-Lecce Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n. 1133).

Nel caso l'istante sia un cittadino comunale, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90, essendo applicabile il disposto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale per i cittadini appartenenti ai predetti enti territoriali, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Poiché non risulta che tali eccezioni sussistano nel caso di specie, l'operato del Comune non potrebbe essere condiviso. Infatti, se ai sensi dell'art. 10, co. 2, d.lgs. 267/2000, il cittadino può accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, è illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale all'istanza di accesso per

il carattere normativo ovvero programmatico degli atti della procedura di nomina ovvero per esigenze di riservatezza, non trattandosi di atti riservati per legge o per disposizione regolamentare.

Nel caso contrario, l'accesso potrà essere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art 22, co. 1 lett b, della legge n 241/90.

Nella specie, pur essendo ignote le motivazioni poste a fondamento dell'istanza di accesso, non pare che l'amministrazione nutra seri dubbi sull'interesse rilevante e qualificato dell'istante, di fatto escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva per la nomina.

In tale situazione, sarebbe dunque illegittimo il diniego all'accesso per le due ragioni stigmatizzate dall'ente in quanto, sotto il primo profilo, gli atti della procedura di nomina del direttore generale, come, ad esempio, il citato decreto di nomina e il contratto, non rientrano indubbiamente tra quelli di programmazione generale esclusi dall'accesso e comunque le delibere comunali, come ad esempio la delibera di integrazione del regolamento, sono accessibili, trattandosi di atti pubblicati nell'albo pretorio. Circa il secondo profilo, non sarebbe di ostacolo all'accesso la riservatezza dei terzi controinteressati, qualora l'istanza fosse esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui l'accesso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Avv. ....  
Via Ponte Redorta 13  
24010 Branzi (BG)

OGGETTO: Richiesta di accesso a delibere comunali concernenti l'adozione di PGT (piano di governo del territorio).

L'Avv. ...., con lettera indirizzata anche al Prefetto di Bergamo e a questa Commissione per quanto di competenza, chiede al Comune di Branzi (BG), di riesaminare il diniego opposto ad una sua domanda di accesso relativo a due delibere comunali riguardanti l'adozione del Piano di governo del Territorio (PGT), nell'ambito del cui procedimento aveva anche presentato delle osservazioni (anche esse respinte). Egli, inoltre, rafforza la propria richiesta facendo riferimento ad un consolidato orientamento di questa Commissione (e del giudice amministrativo) secondo cui alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio deve necessariamente seguire il diritto di accesso di tutti i cittadini alla visione e al rilascio di copia di tutta la documentazione collegata a quelle delibere.

Il diritto di accesso alla visione e all'estrazione di copie di documenti richiesti all'autorità comunale dal cittadino-residente non soffre differenziazione, come sembra ritenere l'istante, dalla loro pubblicazione o meno nell'albo pretorio, non dipende cioè dalla pubblicità data dal Comune ai propri atti, ma esclusivamente dall'operatività dell'art. 10, TUEL, che assicura a tutti i cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi a prescindere dalla titolarità in capo al richiedente di una situazione giuridica qualificata come previsto, invece, per gli atti delle amministrazioni centrali (o organi periferici) dall'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90. In questi sensi si è da tempo consolidata la giurisprudenza di questa Commissione (per alcune pronunce attinenti alla materia urbanistica, cfr., pareri del 7 aprile e 1 settembre 2008).

Poiché la richiesta dell'Avv. .... rientra nella fattispecie legale di cui al richiamato art. 10 del TUEL, il Comune di Branzi ha illegittimamente respinto la sua domanda di accesso.